



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Prot. n. 78

Foggia, 11/01/2016

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
LORO SEDI

e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA SCUOLA - LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2016.

D.M. n. 939 del 18/12/2015 - C.M. Prot. n.40816 del 21/12/2015- C.M. Prot. n. 41637 del 30/12/2015.

Con D.M. 18/12/2015 n. 239 il M.I.U.R. **ha fissato al 22 gennaio 2016, il termine** entro cui il personale docente, educativo ed A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2016, ovvero di permanenza in servizio. Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.

Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota 96” entro il 31 dicembre 2011, e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età **chiedano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico**, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Con la C.M. n. 40816 del 21/12/2015 il M.I.U.R. fornisce indicazioni operative per l'attuazione del citato D.M. n. 939/2015, relativamente alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2016.

Com'è noto, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. **E' fatto salvo**, comunque, **il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, per il personale che, alla data del 31/12/2011, abbia già maturato i requisiti anagrafici e contributivi** previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge citata, e **non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva**, ferma restando l'applicazione del regime contributivo pro-rata per l'anzianità maturata successivamente al 01/01/2012.

Il personale che non matura i requisiti entro la data del 31 dicembre 2011 ha diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età al 31/08/2016 oppure, a domanda, entro il 31/12/2016, purché abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva, sia per gli uomini che per le donne.

Il diritto alla pensione anticipata si matura al compimento di un'anzianità contributiva al 31/12/2016 di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti. .

Resta in vigore l'art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004, norma confermata dall'art. 24 c. 14 del D.L. n. 201/2011, prorogata al 31/12/2015 dall'art. 1 c. 281 della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità), che prevede il requisito di 57 anni e 3 mesi di età e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo. Detti requisiti, devono essere stati conseguiti al 31/12/2015, per il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 01/09/2016.

L'istanza di dimissioni on-line tramite il sistema POLIS potrà essere presentata dal 15 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016, per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016 (C. M. Prot. n. 41637 del 30/12/2015).

Ad ogni buon conto, si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 01/09/2016.

1)PENSIONE DI VECCHIAIA

A) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età, che compie ANNI 66 E MESI 7 entro il 31 AGOSTO 2016 (nato entro il 31/01/1950)
B) Personale della scuola che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31/12/2016 (A DOMANDA ai sensi dell'art. 59 c.9 L. 449/97)
C) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico.
D) Personale maschile con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni), nato dal 01/09/1950 al 31/08/1951 e personale femminile nato dal 01/01/1951 al 31/08/1951 che al 31/12/2011 ha maturato quota 96;
E) personale femminile nato dal 01/09/1950 al 31/12/1950 (65 anni) che ha maturato al 31/12/2011 un'anzianità contributiva di anni 20 (oppure anni 15 se in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1992).

2) PENSIONE ANTICIPATA

F) ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 2016	
Personale maschile	ANNI 42 MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)
Personale femminile	ANNI 41 MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)
Nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare.	

3) PENSIONE DI ANZIANITA'

G) Personale che al 31.12.2011 ha maturato QUOTA 96 senza arrotondamenti	
Età minima	ANNI 60
Servizio utile minimo	ANNI 35
Quota cumulata fra i due requisiti ANNI 96	
Potrà accedere al trattamento pensionistico quel personale che al 31/12/2011 risulta essere in possesso di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione (anche sommando frazioni di età e di anzianità contributiva).	
H) 40 ANNI di anzianità contributiva al 31/12/2011 a prescindere dall'età anagrafica.	

4) PENSIONE LIQUIDATA CON SISTEMA CONTRIBUTIVO

D) Personale femminile che al <u>31.12.2015</u> ha maturato:	
Anzianità anagrafica	<u>ANNI 57 E MESI 3</u>
Anzianità contributiva minima	<u>ANNI 35</u>
Devono concorrere tutti e due i requisiti	

Come indicato nella citata C.M. Prot. n. 40816 del 21/12/2015, **il personale di ruolo**, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, **dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione**, disponibile nel sito internet del M.I.U.R. (<http://www.istruzione.it/>).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea dovranno essere riprodotte con la suddetta modalità.

Restano valide le domande già presentate tramite POLIS.

Il personale non di ruolo presenterà, invece, la domanda di cessazione dal servizio all'istituzione scolastica di titolarità, solo in forma cartacea.

Le istanze di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità.

Resta di competenza della stessa istituzione scolastica l'inserimento al SIDI della cessazione dal servizio o della cancellazione della stessa, nel caso di revoca delle dimissioni per mancanza dei requisiti previsti.

Non deve essere acquisita al SIDI la cessazione dal servizio qualora il pensionamento sia contestuale alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Si evidenzia che non deve assolutamente essere inserito al SIDI il numero di partita di spesa fissa,

Pertanto, **entro il 22 gennaio 2016**, potrà essere prodotta istanza da parte del personale del comparto scuola intesa ad ottenere :

- collocamento a riposo per compiuto quarantennio di servizio al 31/12/2011;
- dimissioni volontarie dal servizio -quota 96 al 31/12/2011- oppure 42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne maturati al 31/12/2016;
- collocamento a riposo per limiti di età (65 anni- d'ufficio) per il personale nato dal 01/09/1950 al 31/08/1951 che ha maturato l'anzianità contributiva per il diritto a pensione entro il 31/12/2011;
- collocamento a riposo per limiti di età - 66 anni e 7 mesi al 31/08/2016 (d'ufficio) o, a domanda, compiendo 66 anni e 7 mesi al 31/12/2016, con un'anzianità contributiva di anni 20;
- richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (con unica istanza);
- permanenza in servizio ai sensi dell'art. 509 comma 3 D.lvo n. 297/1994 per il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile (20 anni) per il personale che compie 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2016.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza, che fissa al **28 febbraio di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.**

PERMANENZA IN SERVIZIO

Il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola).

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo art. 509 del D.l.vo n. 297/1994, che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere l'anzianità contributiva minima ai fini del diritto al trattamento di pensione e, comunque, non oltre il 70esimo anno di età.

In particolare, **potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2016, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.**

La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita ai Dirigenti Scolastici.

Le SS.LL. avranno cura di inviare a questo Ufficio, **entro il 28 gennaio 2016, l'elenco del personale che ha presentato istanza di permanenza in servizio**, con l'indicazione del posto, profilo o classe di concorso, **esclusivamente per posta elettronica.**

APPLICAZIONE ART. 72 COMMA 11 LEGGE N. 133/2008:

Per l'applicazione del comma 11 dell'art. 72 della L. 133/2008 (risoluzione del rapporto di lavoro per compiuta anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011 ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/08/2016), le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2016, da notificare al personale interessato entro il 28/02/2016.

Le SS.LL. invieranno a quest'Ufficio copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per gli ulteriori accertamenti.

Qualora, da ulteriori verifiche, risultasse che il personale interessato al preavviso non abbia maturato l'anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011, ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/08/2016, quest'Ufficio comunicherà la revoca del preavviso, con la conseguente permanenza in servizio del personale interessato.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato/a, sia a livello nazionale che provinciale.

LEGGE N. 124/2013 (quarta salvaguardia) -LEGGE N. 147/2014 (sesta salvaguardia) (C. M. Prot. n. 41637 del 30/12/2015).

L'I.N.P.S. ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all'art. 11bis, commi 1 e 2, della Legge n. 124/2013 (quarta salvaguardia) e all'art. 2, comma 1, lettera d), della Legge n. 147/2014 (sesta salvaguardia), che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito. Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2015.

L'art. 1, comma 264 della legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, il personale interessato, ove non ancora provveduto, potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea, con l'indicazione della data di collocamento a riposo.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.

E' fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Per il personale che cessa dal servizio ai sensi della citata normativa, la documentazione prevista ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. dovrà essere inviata a questo Ufficio con la massima urgenza.

ADEMPIMENTI:

Resta attribuita a questo Ambito Territoriale, anche per il corrente anno scolastico, la competenza in ordine all'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione.

Si richiede, comunque, particolare attenzione da parte delle Istituzioni Scolastiche per il personale immesso in ruolo dopo il 2000.

L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione sarà formalmente comunicata agli interessati.

Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, una volta che sia stata accertata la mancanza dei requisiti.

Al fine di dare uniformità alla procedura di acquisizione delle istanze di collocamento a riposo e consentire a questo Ufficio di disporre in tempo utile della documentazione necessaria per l'accertamento del diritto a pensione e per la definizione della stessa pratica di trattamento pensionistico, **si invitano le istituzioni scolastiche ad inviare, immediatamente, a questo Ufficio le istanze già presentate, con relativa documentazione in triplice copia e, comunque, non oltre il 5 febbraio 2016. Dopo tale data si declina ogni responsabilità in ordine al ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico.**

Le SS.LL. avranno cura di allegare alle domande di pensionamento:

1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo indeterminato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-sé ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine si precisa che dal **01.01.1988** per il servizio prestato, anche per supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (I.N.P.D.A.P.)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili ai soli fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le dichiarazioni di servizio devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegherà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite.

Si rammenta di porre la massima attenzione nella assistenza alla compilazione della dichiarazione dei servizi, considerato che sempre più spesso si riscontrano incongruenze tra la tipologia della nomina e l'ente previdenziale al quale sono stati versati i contributi.

Per un corretto inserimento al SIDI dei servizi prestati, si osservino scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale della dichiarazione dei servizi, in possesso delle SS.LL., per evitare anomalie e/o ritardi nell'emissione dei provvedimenti di computo/riscatto del servizio pre-ruolo e nell'emissione del prospetto dati per il trattamento pensionistico e del T.F.S./T.F.R.;

2) Stato di servizio o foglio matricolare militare;

3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'Ente di provenienza);

4) Per **gli I.R.C.**, oltre alla documentazione prevista, è indispensabile la presentazione della **dichiarazione attestante tutto il servizio prestato e dei decreti di ricostruzione di carriera e/o di inquadramento con le esatte posizioni stipendiali a partire dall'01.01.1993** fino alla data di cessazione con riferimento ai vari C.C.N.L. succedutesi nel tempo, sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;

5) Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., successivamente al 1 settembre 2000, si chiede di inviare a questo ufficio copia di tali richieste o di eventuale provvedimento già adottato dall'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.;

6) copia delibera di riscatto emessa dall'I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. (o ex E.N.P.A.S.), ai fini della liquidazione del T.F.S.;

7) copia di un cedolino stipendio;

- 8) richiesta di accredito del T.F.S./T.F.R.;
- 9) copia domanda di pensione presentata on-line all'I.N.P.S.;
- 10) autocertificazione;
- 11) copia documento di riconoscimento;
- 12) copia codice fiscale.

Il personale che cessa dal servizio e ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme (es. beneficio art. 80 legge 388/2000) dovrà presentare in attività di servizio apposita istanza documentata.

Il personale che intenda optare per l'adesione al Fondo Credito presenterà apposita richiesta, all'I.N.P.S.-Gestione ex I.N.P.D.A.P., esclusivamente in servizio, quindi, entro e non oltre il 31/08/2016.

Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.

Per il personale trasferito dagli Enti locali allo Stato dal 01/01/2000, nel caso in cui vi siano dipendenti che abbiano beneficiato di sentenze favorevoli del Giudice del Lavoro (relative al riconoscimento dell'anzianità maturata), già passate in giudicato alla data di entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 218, le istituzioni scolastiche dovranno emettere il decreto di ricostruzione di carriera definitivo con l'aggiornamento delle posizioni stipendiali fino alla data di cessazione, ed inviarlo all'Ufficio pensioni di questo Ambito Territoriale, con allegato la sentenza del Giudice del Lavoro.

E' opportuno anche evidenziare che **vi è l'obbligo**, da parte del personale che intende cessare dal servizio, **di inviare domanda di pensione direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:**

- 1) **Presentazione della domanda on-line** accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
- 2) **Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato** (n. 803164)
- 3) **Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Copia della domanda di pensione, come succitato, deve essere trasmessa anche a quest'Ufficio.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica da parte dell'I.N.P.S.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e si porgono distinti saluti.

ALLEGATI:

- D.M. n. 939 del 18/12/2015
- C.M. Prot. n. 40816 del 21/12/2015
- C.M. Prot. n. 41637 del 30/12/2015.

F.to **IL DIRIGENTE**
(dott. Antonio d'Itollo)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)